collegiale autonomo dotato di una propria efficacia giuridica – intesa come attitudine dell'atto a realizzarne il contenuto – in quanto obbliga il Ministro dell'Economia e delle Finanze a darvi in ogni caso esecuzione, provocando l'adozione del decreto presidenziale, cioè dell'atto formale che attribuisce alla delibera efficacia esterna e ne determina ad ogni effetto l'inserimento nell'ordinamento oggettivo.

Nell'ambito del complesso procedimento di nomina – così come accade per gli analoghi provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura – la delibera consiliare di nomina è, dunque, atto presupposto autonomo che assume rilievo sostanziale preminente rispetto al decreto presidenziale, il cui contenuto, rigidamente vincolato, va imputato all'esclusiva volontà del Consiglio; e appunto per questa autonoma efficacia costitutiva della delibera (nel senso ora precisato), che è garanzia dell'indipendenza dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria, la giurisprudenza del Consiglio di Stato da tempo riconosce l'autonoma impugnabilità delle deliberazioni in oggetto, ritenute direttamente lesive delle posizioni soggettive degli aspiranti, affermandone espressamente il carattere costitutivo (c.f.r. ordinanza Consiglio di Stato – sezione IV – n. 3768/2000 del 25.7.2000).

Tale ricostruzione non contrasta con l'art.24 lettera c) del D.Lgs. 545/92 che, con l'espressione "delibera sulle nomine", indica solo l'oggetto della delibera che il Consiglio di Presidenza è deputato ad adottare. Infatti, nell'articolo 24 citato è usata la stessa espressione più volte per indicare l'oggetto o l'argomento delle delibere "delibera.... su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie" (art.24 lett. c.), "esprime parere sugli schemi di regolamento....." (art.24 lett. i.), "esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie..."(art.24 lett. e.), "delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge" (art.24 lett. n.), cioè, anche quando il Consiglio adotta delibere di cessazione

dall'incarico per raggiunti limiti di età che non assumono la forma del decreto presidenziale o ministeriale o adotta deliberazioni di decadenza e decisioni disciplinari, cui il decreto ministeriale deve necessariamente conformarsi anche per quanto concerne la data di decorrenza, come indicato nella citata relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze (c.f.r. Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – Anno 2000 n. 2 pag. 52).

Per quanto concerne l'osservazione della Corte dei Conti relativa ai poteri del Ministro dell'Economia e delle Finanze, a prescindere dalla considerazione che il raggiungimento del settantaduesimo anno di età potrebbe anche verificarsi dopo la formulazione della proposta, non vi è dubbio che il Ministro può restituire la delibera al Consiglio per un nuovo esame ogni qualvolta il Consiglio, per errore, avesse ritenuto la ricorrenza di requisiti inesistenti oppure quando il nominato perde uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), e) dell'art. 7 D.Lgs. 545/92 successivamente alla delibera consiliare. Non così per il requisito dell'età che – posseduto al momento della scadenza del bando di concorso, dell'approvazione della graduatoria e della deliberazione di nomina - potrebbe essere perso per ritardi, peraltro, come si è detto, verificatisi anche di diversi mesi, nell'adozione della proposta ministeriale e del decreto ministeriale, in contrasto con ogni principio di buona amministrazione e di tutela delle posizioni soggettive degli aspiranti.

Il Consiglio confida nell'iniziativa del Ministro dell'Economia e delle Finanze di richiedere la registrazione con riserva alla Corte dei Conti - che, peraltro, in passato, non ha formulato rilievi in ordine a deliberazioni concernenti nominati che si trovavano nella stessa situazione soggettiva.

D'altra parte, la stessa gestione dei concorsi diverrebbe problematica, dal momento che il Consiglio non potrebbe non nominare soggetti prossimi al compimento del settantaduesimo anno

di età, annullando successivamente le relative deliberazioni per i tempi occorrenti per la proposta ministeriale ed il decreto presidenziale, trovandosi costretto, a volte, a nominare ancora altri soggetti della stessa età, con successivi annullamenti e con la conseguenza di allungare ulteriormente i tempi concorsuali e procrastinare la copertura dei posti vacanti.

2.7. La complessiva gestione dei posti vacanti della magistratura tributaria si è attestata, come negli anni precedenti, a rigorosi criteri di efficienza della giurisdizione tributaria e di effettiva necessità della singola commissione, in considerazione dei flussi di lavoro, in particolare della potenzialità di smaltimento risultante dai ricorsi decisi nell'anno precedente, dei ricorsi sopravvenuti nell'anno, nonché della media dei ricorsi decisi da ciascun giudice tributario in commissioni similari per carichi di lavoro e per numero di componenti.

Tale politica del personale ha comportato la quasi integrale copertura dei posti in alcune commissioni e il "congelamento" di alcune sezioni in altre, con effetti positivi sul funzionamento complessivo delle commissioni.

I posti coperti in tutte le commissioni, su un organico complessivo di 8.425 unità, o che alla data del 31.12.2001 erano 6.021, sono 6.395 alla data del 16.7.2002, ossia dopo l'immissione nelle funzioni dei componenti nominati a seguito dei concorsi di cui si è detto.

La necessità di alcune commissioni e la vacanza in alcuni posti di presidente di commissione ha indotto il Consiglio a pubblicare un nuovo bando di concorso (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 3 settembre 2002 – IV Serie speciale) per complessivi 144 posti.

Il "congelamento" delle sezioni non necessarie ha anche comportato il contenimento della spesa per la giustizia tributaria nei

limiti dell'effettivo fabbisogno ed ha consentito di non adottare, immediatamente, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministro della Giustizia di adeguamento del numero delle sezioni, sollecitato anche da interrogazioni parlamentari fondate sull'erronea convinzione del mantenimento della copertura del complessivo organico dei giudici tributari (8425 componenti), del funzionamento di tutte le sezioni, dell'invarianza della spesa, nonostante la progressiva diminuzione delle pendenze e delle sopravvenienze.

L'ampliamento della competenza delle commissioni tributarie a seguito della riforma dell'art. 2 del D.Lgs. 546/92 (introdotta dall'art. 12 della legge 28.12.2001 n. 448) e di cui non è possibile ancora apprezzare compiutamente la portata; l'inversione di tendenza – verificatasi nel 2001 – nelle sopravvenienze, che fa registrare un dato nazionale di aumento del numero dei ricorsi sopravvenuti, sia presso le commissioni regionali che presso quelle provinciali, che, scomposto per ciascuna commissione, indica un dato di stabilità presso quelle commissioni che non hanno registrato incrementi; la riforma – sollecitata con la precedente relazione ed introdotta con effetto dal 28.2.2002 dall'art. 16 quater, comma I, lettera c) D.L. 28.12.2001 n. 452, convertito dalla legge 27.2.2002 n. 16 – che attribuisce al Consiglio la possibilità di disporre, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata della stessa Regione per la durata massima di un anno, inducono il Consiglio a suggerire una puntuale verifica dei flussi di lavoro di ciascuna commissione alla fine dell'anno 2003, per adeguare il numero delle sezioni di ciascuna commissione alle effettive necessità.

2.8. Sono stati completati i fascicoli personali di tutti i magistrati tributari ed è stata attivata una verifica dell'inserimento negli stessi del provvedimento di nomina, di tutte le delibere concernenti il

singolo magistrato, delle dichiarazioni rese in ordine alle situazioni di incompatibilità e successivamente saranno inserite le statistiche relative all'attività svolta, in modo da disporre di una memoria storica attendibile e di consentire l'immediata cognizione dei provvedimenti relativi allo status e dell'attività di ciascun giudice.

Con tempestività risultano adottate le numerose deliberazioni concernenti i diversi momenti di espletamento dell'incarico di giudice tributario (verifica della tempestività dell'immissione nelle funzioni e della contestuale dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità, sospensioni dalle funzioni per mandato elettorale, autorizzazioni a non partecipare alle sedute della sezione di appartenenza per malattia o per motivi professionali e di famiglia, dimissioni, cessazioni dall'incarico per raggiunti limiti di età).

2.9. Oltre alla complessa attività sin qui descritta, il Consiglio è stato impegnato in numerose sedute per la corretta gestione del procedimento di garanzia – descritto nelle precedenti relazioni – per l'accertamento di cause di decadenza.

Per quanto concerne le cause di decadenza previste dalle lettere a), c), d) ed e) dell'art. 12 del D.Lgs. 545/92, sono stati aperti otto procedimenti e ne sono stati conclusi quattordici, di cui cinque con deliberazione di archiviazione e nove con delibera di decadenza. Delle delibere di decadenza, cinque sono state adottate nei confronti di magistrati tributari che non hanno assunto l'incarico, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; tre nei confronti di magistrati tributari che non hanno partecipato, senza giustificato motivo, altre sedute consecutive; una nei confronti di un magistrato che non aveva il requisito della residenza nella Regione.

Per quanto concerne, invece, la decadenza prevista dall'art. 12 lett. b) del D.Lgs. 545/92, relativa alle cause di incompatibilità

previste dall'art. 8 D.Lgs. 545/92, in particolare a quella prevista dalla lettera i), sono stati aperti 59 procedimenti per l'accertamento dell'incompatibilità e ne sono stati conclusi 164, di cui 89 con provvedimento di archiviazione e 75 con delibera di decadenza. Nello stesso anno 2001, dopo accertamenti preliminari, è stata disposta l'archiviazione in 82 casi, mentre in 46 casi sono state richieste informazioni al Ministro o all'interessato.

Nel primo semestre del 2002, invece, risultano aperti 107 procedimenti, parte dei quali a seguito di segnalazioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate della Campania.

Il Consiglio, pur apprezzando le segnalazioni da chiunque provengono in ordine a situazioni compromissorie che appannano l'immagine di terzietà di cui il giudice tributario deve godere, non può non rilevare che persiste, anche a prescindere dalla richiamata segnalazione, un errata interpretazione della causa di incompatibilità prevista dall'art. 8 lett. i) D.Lgs. 545/92.

Il legislatore non ha inteso escludere dal novero dei giudici tributari professionisti che sono specificamente indicati negli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 545/92, tra coloro che possono essere nominati giudici tributari. D'altra parte, la convinzione del Consiglio, è confortata anche da moltissime relazioni dei presidenti delle commissioni tributarie, che - per l'oggetto della giurisdizione tributaria – sottolineano che la composizione delle commissioni necessita della compresenza di una pluralità di saperi professionali, anche se va dato atto che due relazioni suggeriscono l'istituzione di un giudice tributario professionale a tempo pieno, ancorché non in riferimento alle situazioni di incompatibilità, ma per la convinzione che tale scelta assicurerebbe maggior professionalità.

Il Consiglio con le due precedenti relazioni, ha già compiutamente indicato gli elementi, per lo più indiziari, che consentono di ritenere la sussistenza dell'incompatibilità ed è stato

esposto un panorama della giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato, in larga parte confermativa delle interpretazioni adottate dal Consiglio.

Piuttosto vi è da evidenziare che, nonostante si ritenessero definitivamente risolte, dopo le decisioni del Consiglio di Stato, alcune questioni (c.f.r. Relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze approvata con delibera del 25.9.91 in Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – Anno 2002 n. 3 pag. 16 e ss.) qualche TAR in particolare il TAR per l'Emilia Romagna, ha ritenuto l'irrilevanza della compilazione della dichiarazione dei redditi o della tenuta delle scritture contabili per l'accertamento dell'incompatibilità.

In genere, però, la giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato, anche nell'anno in esame, ha confermato l'interpretazione di cui si è dato conto con le precedenti relazioni.

La complessiva gestione dell'incompatibilità è stata, perciò, proseguita con rigorosa attenzione alle singole situazioni, senza assumere atteggiamenti manichei, ma anche rifuggendo da posizioni corporative – come si sarebbe verificato se si fosse accolto il suggerimento di contestare la legittimità delle sopraindicate segnalazioni - nella consapevolezza dell'istituzionale funzione di garantire un giudice professionalmente adeguato, indipendente ed imparziale anche per quanto concerne l'apparenza. Il Consiglio di Presidenza, organo di autogoverno dei giudici tributari, dagli stessi eletto, posto a tutela e garanzia dell'indipendenza del singolo giudice e dell'autonomia della magistratura tributaria, è anche garanzia per gli stessi giudici di accertamenti condotti attraverso un apposito procedimento, per cui contraddirebbe la funzione e la stessa natura del Consiglio una posizione di rifiuto di segnalazioni solo perché provengono da un parte del processo, sia essa l'Amministrazione finanziaria che il cittadino contribuente.

3. L'attività disciplinare

3.1. Va, innanzitutto, evidenziato che – ancorché, come si è detto, il Consiglio debba valutare le segnalazioni che concernono il comportamento o situazioni di incompatibilità dei giudici tributari da chiunque provengano, segnalando ai sensi dell'art. 23 del Regolamento interno, ai titolari dell'azione disciplinare "fatti astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare" – gli esposti anonimi, che pervengono in numero considerevole, sono immediatamente archiviati, ai sensi dell'art. 11, comma II, Regolamento interno.

Nell'anno 2001, sono state adottate, dopo l'audizione dell'incolpato e la discussione, ventidue decisioni disciplinari. In particolare, in quattro casi è stata irrogata la sanzione della sospensione dalle funzioni per sei mesi, in cinque casi la sanzione della sospensione dalle funzioni per tre mesi; in dieci la sanzione dell'ammonimento; in tre casi si è pronunciata l'assoluzione dell'incolpato.

Si deve tenere conto che, nello stesso periodo, in sette casi è stata disposta l'estinzione del procedimento disciplinare, a seguito delle dimissioni dell'incolpato dall'incarico di giudice tributario, mentre in dieci casi, dopo la contestazione e la giustificazione dell'incolpato, si è deliberata l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 16, II comma, D.Lgs. 545/92.

3.2. Alla data del 30.6.2002, risultano pendenti quaranta procedimenti disciplinari, di cui otto sospesi in pendenza di processo penale per gli stessi fatti che formano oggetto dell'incolpazione disciplinare.

3.3. Come riferito nella precedente relazione, il Consiglio, con delibera in data 13.2.2001, ritenuto che i principi indicati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 16.11.2000 n. 497 – con la quale è stata dichiarata l'illegittimità, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzionale, dell'art. 34 del Regio Decreto legge n. 511/46, nella parte in cui non consentiva che il magistrato ordinario sottoposto a procedimento disciplinare potesse farsi assistere da un avvocato del libero foro – dovevano trovare applicazione anche nel procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari, ha segnalato la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle Finanze, anche per un'eventuale modifica legislativa dell'art. 16, comma V, D.Lgs. 545/92, nella parte, in conformità all'articolo 34 citato, si limitava a prevedere che "l'incolpato..... può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria" .

A seguito della specifica richiesta di un incolpato di essere assistito da un avvocato del libero foro, il Consiglio, con delibera in data 12.6.2001, reiterava la suindicata segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, specificando, nel contempo, che, in assenza di iniziativa e di modifica legislativa, sarebbe stato costretto ad applicare, in via di prassi amministrativa, i principi enunciati dalla Corte Costituzionale, desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, per evitare l'adozione di provvedimenti disciplinari dei quali sarebbe stato prevedibile l'annullamento.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, condivideva l'orientamento del Consiglio, che con un'articolata risoluzione, adottata in data 23 ottobre 2001, ha deliberato che gli articoli 16, comma V del D.Lgs. 545/92 e 17, commi II, IV e V del Regolamento disciplinare vanno interpretati nel senso che,nei procedimenti disciplinari, l'incolpato può farsi assistere da un avvocato del libero foro o da un componente di commissione tributaria.

4. L'attività relativa al contenzioso.

4.1. L'impugnativa delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, anche se diminuita rispetto agli anni precedenti, comporta una rilevante attività per la valutazione dei motivi di ricorso e l'eventuale adozione, ove gli stessi si ritengano fondati, dei provvedimenti di autotutela, per la predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura dello Stato con richiesta di costituzione e di resistenza in giudizio o di impugnativa delle decisioni del TAR sfavorevoli con indicazione dei motivi, per la valutazione delle decisioni.

4.2. Nell'anno 2001 sono stati predisposti 136 rapporti per l'Avvocatura dello Stato in relazione ad altrettanti ricorsi proposti avverso le deliberazioni consiliari, mentre nel primo semestre 2002 ne sono stati redatti 29. Nello stesso periodo (fino al 30.6.2002), anche se in molti casi si tratta di provvedimenti relativi a ricorsi proposti nell'anno o negli anni precedenti, risultano respinti dal TAR 35 istanze di sospensione della deliberazione impugnata e accolte 26. Così sono stati accolti, con sentenze dei TAR, 35 ricorsi e respinti 45.

Trattasi di dati che confermano le valutazioni espresse con le precedenti relazioni e che evidenziano un rapporto tra ordinanze e ricorsi respinti rispetto a quelli accolti di maggiore condivisione delle deliberazioni del Consiglio. La differenza tra provvedimenti giurisdizionali confermativi degli atti del Consiglio e quelli di annullamento è ancora più favorevole, come d'altronde, negli anni precedenti, se si considerano quelli del Consiglio di Stato. A fronte di 41 provvedimenti (ordinanze e sentenze) solo 11 sono stati negativi per il Consiglio.

5. L'attività regolamentare e consultiva.

5.1. Nel corso dell'anno 2001, il Consiglio, come negli anni precedenti, ha adottato nove risoluzioni per disciplinare con previsioni di carattere generale settori della propria attività o aspetti organizzativi delle commissioni Tributarie.

Trattasi di un'attività, cui il Consiglio dedica particolare attenzione e con la quale si precisano interpretazioni di norme legislative; si stabiliscono modalità di esercizio dei poteri del Consiglio in modo da evitare – fissando regole precise e procedimenti garantiti – discrezionalità o valutazioni differenziate rispetto a casi uguali; si adottano provvedimenti per una migliore organizzazione delle commissioni.

Così, con le citate risoluzioni, è stata indicata - avendo constatato che le commissioni tributarie regionali e le sezioni staccate adottavano diverse denominazioni anche in conseguenza della diversa indicazione delle commissioni contenuta del D.P.R. 20.2.1996 di nomina dei componenti delle commissioni tributarie rispetto a quelle previste dalle tabelle A e B allegate al D.Lgs. 545/92 – la corretta denominazione delle commissioni tributarie regionali e delle sezioni staccate delle stesse; è stato precisato che il giudice tributario che cessa dall'incarico per raggiunti limiti di età deve considerarsi in servizio fino alle ore 24 del giorno nel quale compie il 75° anno di età; si è approvato un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la dichiarazione annuale in ordine alla sussistenza o meno di cause di incompatibilità più puntuale ed analitico e richiedendo ai giudici una contestuale informativa sull'attività del coniuge, parenti ed affini di cui all'art. 8 lett. m) D.Lgs. 545/92, in modo da evitare che con la dichiarazione si fosse costretti a riferire fatti e circostanze relativi a terzi; si è precisato, sollecitati da specifico quesito, che sussiste incompatibilità tra l'incarico di componente della

Commissione Tributaria Centrale e quello di componente delle commissioni tributarie regionali e provinciali; sono stati adottati i criteri per la formazione dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi per l'anno 2002.

5.2. Vanno, in particolare, segnalate tre risoluzioni.

Con la prima, sono state approvate modifiche ed integrazioni del regolamento per il procedimento disciplinare a seguito della Legge 27 marzo 2001 n. 97 recante disposizioni relative alla disciplina del "rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare" e degli "effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ritenendo che trattasi di norme che - dettate a tutela del prestigio della Pubblica Amministrazione con riguardo a taluni illeciti commessi dai dipendenti - sono riferibili ad ogni settore dell'Amministrazione medesima, compresi gli organi giurisdizionali e conseguentemente sono applicabili anche ai rapporti di servizio onorari. Pertanto, si è provveduto alle necessarie modifiche ed integrazioni del regolamento, con esclusione di misure cautelari – strutturalmente incompatibili con i principi che regolano l'incarico di giudice tributario come quella che prevede che il dipendente debba essere adibito ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio, eventualmente con trasferimento ad altra sede -.

Con la seconda, già richiamata nella trattazione dell'attività disciplinare, è stato deliberato che l'incolpato, nei procedimenti disciplinari, può farsi assistere da un avvocato del libero foro o da un componente di commissione tributaria, ancorché privo di detta qualifica professionale.

Con la terza, il Consiglio, a seguito della circolare n. 203 in data 6.11.2000 del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze che aveva ingenerato dubbi sulla necessità di apertura delle segreterie delle commissioni nel giorno del sabato, con risoluzione del

13.3.2001, ha chiarito che presso ciascuna commissione tributaria regionale o sua sezione staccata e presso ciascuna commissione tributaria provinciale deve essere assicurata, nella giornata del sabato, l'apertura delle segreterie quantomeno per consentire il deposito di atti e documenti, demandando ai presidenti, in ragione delle esigenze della rispettiva commissione, di escludere, eventualmente, la giornata del sabato dal calendario delle udienze, precisando, poi, con successiva risoluzione del 24.7.2001, che tale servizio deve essere assicurato anche nel periodo (1 agosto - 15 settembre) di sospensione dei termini procedurali, in considerazione dell'inapplicabilità della sospensione dei termini alle istanze di sospensiva.

Tali precisazioni sono state condivise anche dal Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare del 6-7-2001, mentre i dubbi di cui si è fatto cenno erano sorti perché la citata circolare del Dipartimento delle Entrate - emanata dopo l'adozione del regolamento del Ministero delle Finanze, con decreto in data 12.4.200 n.131, in attuazione dell'art. 6 comma 5 della legge 28 maggio 1997 n. 40 che prevede che gli Uffici statali debbano osservare, in via generale, il regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, demandando ad apposito regolamento l'individuazione degli uffici esclusi da tale regime orario – pur precisando che "per quanto concerne le segreterie delle Commissioni Tributarie, l'apertura nella giornata del sabato dipende esclusivamente dalla programmazione del lavoro da parte dei rispettivi Presidenti", aggiungeva in specifico riferimento al citato art. 6 L. n. 140/1997, "equipara di fatto il sabato al giorno festivo, con la conseguenza che tutte le scadenze che cadono di sabato devono necessariamente considerarsi differite al primo giorno lavorativo successivo".

5.3. Con tutte le precedenti relazioni, era stata richiesta la modifica delle tabelle E ed F allegate al D. Lgs. 545/92 in particolare di quest'ultima, in modo da consentire, nell'espletamento dei concorsi, una valutazione della laboriosità, della puntualità nell'adempimento dei doveri dei giudici tributari, delle specifiche capacità attitudinali, specie per il conferimento degli incarichi di presidente di commissione, di presidente di sezione, di vice-presidente. Era stata, altresì, segnalata l'opportunità di una delegificazione delle tabelle in modo da precisare e specificare meglio i titoli professionali, di studio ed accademici richiesti dagli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 545/92, evitando da un lato quelle difficoltà di inquadramento, cui si è fatto cenno, e consentendo, dall'altro, l'adeguamento delle tabelle a modifiche organizzative dell'Amministrazione dello Stato e delle singole Pubbliche Amministrazioni. D'altra parte, tutti gli altri organi di autogoverno delle magistrature adottano, in base a requisiti generali fissati dalla legge, i criteri di valutazione della professionalità e dell'attitudine dei magistrati a svolgere determinate funzioni, a ricoprire determinati incarichi.

L'esigenza di una modifica delle tabelle era stata anche segnalata in convegni di studio e dal congresso dell'Associazione Magistrati Tributari.

Con l'art. 12 comma 1 lettera h) della legge 28 dicembre 2001 n. 448 è stato introdotto, nel D.Lgs. 545/92, l'art. 44 ter che prevede "i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

A seguito dell'approvazione della modifica legislativa, il Consiglio ha avviato una riflessione sul metodo di valutazione delle singole professionalità richieste dagli articoli 3, 4 e 5 citati, nonché sul sistema di considerazione e di valutazione del modo di esercizio

delle funzioni giurisdizionali tributarie. Nel corso di tale riflessione, è stato ritenuto opportuno convocare una seduta conoscitiva per l'audizione della giunta dell'Associazione Magistrati Tributari al fine di acquisire utili suggerimenti e valutazioni, dei quali si è tenuto conto.

Nel corso dell'elaborazione delle nuove tabelle adottate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6.6.2002, pubblicato nella G.U. del 5 luglio 2002 Serie generale n. 156, sono state approvate modifiche suggerite dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in relazione alla bozza delle nuove tabelle.

Con la nuova tabella E, sono stati previsti, in conformità a quanto prevedeva la precedente, punteggi diversi in considerazione delle diverse estrazioni professionali dei componenti delle Commissioni Tributarie in base alle previsioni dei citati art. 3, 4 e 5 e sono stati, perciò, valorizzate le funzioni giurisdizionali esercitate, la particolare conoscenza, per ragioni professionali, delle norme processuali e/o delle norme tributarie di diritto sostanziale, nonché l'attività professionale svolta in materia tributaria.

Si è tentato, cioè, di valorizzare alcune specifiche professionalità, per assicurare una magistratura tributaria professionalmente adeguata alle competenze della giurisdizione tributaria, come richiesto, peraltro, in quasi tutte le relazioni dei presidenti delle commissioni - rappresentative anche di quanto emerso dalle indicate assemblee dei presidenti di sezione o di loro delegati - che evidenziano la necessità della cognizione delle norme processuali e di diritto sostanziale, non sempre posseduta in modo pieno ed uniforme, da parte di tutti i componenti, specie di prima nomina. Anzi, in due relazioni, come si è detto - anche se in una è riportata l'opinione del presidente della commissione che non ha riscosso unanimi consensi nell'assemblea – si suggerisce proprio per

assicurare piena professionalità, l'istituzione di un giudice professionale a tempo pieno.

Con la nuova tabella F, sono stati previsti punteggi differenti per il servizio prestato nelle commissioni di I e II grado e per quello prestato nelle commissioni regionali e provinciali, in considerazione del diverso sistema di reclutamento dei giudici tributari introdotto dal D. Lgs. 545/92 e del diverso processo tributario entrato in vigore il 1° aprile 1996. Sono stati, poi, previsti specifici punteggi in ragione della laboriosità, della diligenza e delle attitudini desunte da elementi oggettivi predeterminati.

In base a tali elementi, con il bando di concorso pubblicato nella G.U. del 3.09.2002, n. 75 – IV Serie speciale, è stato precisato che, per l'attribuzione dei punteggi relativi alla laboriosità, diligenza ed attitudine, alla domanda deve essere allegata specifica certificazione statistica comparativa della segreteria della commissione di appartenenza relativa all'attività (numero delle udienze, provvedimenti depositati) del concorrente e di quella degli altri componenti della stessa sezione nell'ultimo triennio ed ai tempi di deposito dei provvedimenti (entro trenta giorni, entro sessanta giorni, entro novanta giorni, oltre i novanta giorni) rispettati dal concorrente e dagli altri componenti della sezione nello stesso periodo, nonché parere del presidente della commissione in ordine all'attitudine a svolgere le funzioni di presidente di commissione o del presidente di sezione in ordine all'attitudine a svolgere le funzioni di presidente di sezione e di vice presidente. I concorrenti possono, comunque, allegare documentazione, certificazioni, pubblicazioni relative ad attività inerenti al funzionamento della giustizia tributaria.

Si è, infine, precisato che i periodi inferiori ad un anno di servizio nelle commissioni tributarie non possono dar luogo ai punteggi relativi alla laboriosità e alla diligenza.